

*La giustizia è l'ordine virtuoso dei rapporti sociali in funzione del riconoscimento e del trattamento istituzionale dei comportamenti di una persona o di più persone coniugate in una determinata assunzione della legge o contro la legge.*

*Per l'esercizio della giustizia deve esistere un'entità che classifica i comportamenti non ammessi in una certa comunità e una struttura giudicante che traduca il dettame della legge in azione giudiziaria.*



Studio Legale  
**MARCELLINO**

## Disposizioni in materia di assistenza in favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare

La Legge, il cittadino, la burocrazia,  
l'interpretazione e l'applicazione.

*Avv. Francesco Marcellino*





# Le finalità della Legge L'art. 1 comma 2

*La presente legge disciplina misure di assistenza, cura e protezione nel superiore interesse delle **persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonchè in vista del venir meno del sostegno familiare**, attraverso la progressiva presa in carico della persona interessata già durante l'esistenza in vita dei genitori. Tali misure, volte anche ad evitare l'istituzionalizzazione, sono integrate, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, nel progetto individuale di cui all'articolo 14 della legge 8 novembre 2000, n. 328, nel rispetto della volontà delle persone con disabilità grave, ove possibile, dei loro genitori o di chi ne tutela gli interessi. Lo stato di disabilità grave, di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, è accertato con le modalità indicate all'articolo 4 della medesima legge. **Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità.***



# Gli altri servizi (quelli fino ad ora erogati) dovranno essere chiusi?

- **Risposta:** Secondo la Legge sul Dopo di Noi la risposta è NO!
- **Primo motivo:** perché l'ultimo capoverso del comma 2 dell'art. 1 testualmente afferma: *"Restano comunque salvi i livelli essenziali di assistenza e gli altri interventi di cura e di sostegno previsti dalla legislazione vigente in favore delle persone con disabilità"*.
- **Secondo Motivo:** perché il comma 5 dell'art. 4 del D.M. 23/11/2016, afferma testualmente che: *"Fermo restando che gli interventi di cui al presente decreto sono rivolti alle persone la cui disabilità non sia determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, è assicurata continuità negli interventi e servizi erogati, indipendentemente dal raggiungimento di qualsivoglia limite d'età"*



# I beneficiari secondo la Legge

- I beneficiari secondo la Legge sono:

*"...le persone con disabilità grave, non determinata dal naturale invecchiamento o da patologie connesse alla senilità, prive di sostegno familiare in quanto mancanti di entrambi i genitori o perchè gli stessi non sono in grado di fornire l'adeguato sostegno genitoriale, nonchè in vista del venir meno del sostegno familiare..."*



# I beneficiari **secondo il Decreto Poletti** 23 Novembre 2016 art. 4

## Art. 4 - Beneficiari

1. Beneficiari degli interventi e servizi di cui all'art. 3, nei limiti delle risorse del Fondo, **sono le persone con disabilità grave prive del sostegno familiare**. Le modalità di accesso agli interventi e ai servizi sono individuate dalle regioni mediante l'adozione degli indirizzi di programmazione di cui all'art. 6, comma 1.
2. Fermi restando gli interventi previsti in favore delle persone con disabilità grave dalla normativa vigente, nonché dalla ordinaria rete dei servizi territoriali, **l'accesso alle misure a carico del Fondo è prioritariamente garantito alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare che in esito alla valutazione multidimensionale, di cui all'art. 2, comma 2, necessitano con maggiore urgenza degli interventi di cui al presente decreto**. Nel valutare l'urgenza si tiene conto delle limitazioni dell'autonomia, dei sostegni che la famiglia è in grado di fornire, della condizione abitativa ed ambientale, nonché delle condizioni economiche della persona con disabilità e della sua famiglia. Per le persone con disabilità grave già inserite in un percorso di residenzialità extra-familiare, particolare attenzione è riservata alla rivalutazione delle caratteristiche di tali residenze ai sensi dell'art. 3, comma 3, e all'eventualità che tali soluzioni costituiscano barriere all'inclusione della persona con disabilità grave, facilitandone l'isolamento.



# I beneficiari **secondo il Decreto Poletti** 23 Novembre 2016 art. 4 (segue)

## Art. 4 - Beneficiari (segue comma 3)

*3. In esito alla valutazione di cui al comma 2 e' in ogni caso garantita una prioritá' di accesso alle seguenti:*

- a) persone con disabilita' grave mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche reddituali e patrimoniali, che non siano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilita';*
- b) persone con disabilita' grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'eta' ovvero alla propria situazione di disabilita', non sono piu' nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;*
- c) persone con disabilita' grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'art. 3, comma 4.*

# I beneficiari secondo la Regione Siciliana

Il richiamato Decreto 23 novembre 2016 ha previsto, oltre al riparto delle risorse, la Valutazione multidimensionale e progetto personalizzato, gli interventi e servizi per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare, i beneficiari, il Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare e, infine, le regole in merito all'erogazione delle risorse e del relativo monitoraggio.

Nel decreto sono stati individuati quali destinatari degli interventi ammissibili a valere sulle risorse del *Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare* i seguenti target:

- a) persone con disabilità grave, mancanti di entrambi i genitori, del tutto prive di risorse economiche, reddituali e patrimoniali, che non ricevano i trattamenti percepiti in ragione della condizione di disabilità;
- b) persone con disabilità grave i cui genitori, per ragioni connesse, in particolare, all'età ovvero alla propria situazione di disabilità, non sono più nella condizione di continuare a garantire loro nel futuro prossimo il sostegno genitoriale necessario ad una vita dignitosa;
- c) persone con disabilità grave, inserite in strutture residenziali dalle caratteristiche molto lontane da quelle che riproducono le condizioni abitative e relazionali della casa familiare, come individuate all'articolo 3, comma 4.



# I Beneficiari: differenze tra le previsioni regionali e nazionali



- **Legge 112** - Persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (perché mancanti o non in grado o in vista del venir meno).
- **Decreto Poletti** - Persone con disabilità grave prive del sostegno familiare (perché mancanti o non in grado o in vista del venir meno). Indicazioni su situazioni di priorità e di priorità di accesso a determinate condizioni.
- **Regione Sicilia** – Beneficiari solo i soggetti individuati dal Decreto Poletti quali quelli aventi priorità di accesso a determinate condizioni (*ovvero: una errata riduzione della platea dei beneficiari*).

Ai fini dell'individuazione dei beneficiari del "Dopo di noi" e la determinazione, per ciascuno di essi, delle tipologie di intervento da attuare e i servizi da garantire, che saranno previsti dal Piano distrettuale "Dopo di noi", devono essere garantite le seguenti condizioni:

a. *Equipe multi professionali*

b. *Valutazione Multidimensionale*

UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) Distrettuali

Attraverso Valutazione bio-psico-sociale →

Classificazione ICF si determina la maggiore urgenza:

- limitazioni dell'autonomia
- sostegni familiari
- condizione abitativa ed ambientale
- condizioni economiche della persona disabile e della sua famiglia

c. *Progetto personalizzato*

Deve contenere:

- specifici sostegni necessari
- interventi e servizi art. 3
- budget di progetto
- case manager
- metodologie monitoraggio, verifica periodica, eventuale revisione

Solo se soddisfatte queste condizioni sarà possibile accedere al *Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare* e i Piani distrettuali "Dopo di noi" saranno finanziati.

Pertanto: alla luce dei potenziali beneficiari (già considerevolmente ristretti), "i partecipanti", saranno ulteriormente selezionati, secondo le superiori condizioni.



# Conclusioni sui “beneficiari” Siciliani

La Regione Sicilia ha ridotto  
considerevolmente, illegittimamente ed  
irragionevolmente, la platea di beneficiari  
della Legge N° 112/16.

I rimanenti partecipanti, se superano la selezione,  
beneficeranno delle misure previste.



*La giustizia è l'ordine virtuoso dei rapporti sociali in funzione del riconoscimento e del trattamento istituzionale dei comportamenti di un individuo o di più persone coniugate in una determinata assunzione della legge o contro la legge.*

*Per l'esercizio della giustizia deve esistere un'etica che classifica i comportamenti non ammessi in una certa comunità e una struttura giudicante che traduca il dettame della legge in azione giudiziaria.*



Studio Legale  
**MARCELLINO**

**La Legge, il cittadino, la burocrazia,  
l'interpretazione e l'applicazione.**

# Le risorse della Legge



# Le risorse della Legge

L'art. 3 della Legge in commento prevede che la dotazione del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare è

- 90 milioni di Euro per l'anno 2016;
- 38,3 milioni di Euro per l'anno 2017;
- 56,1 Milioni di Euro per l'anno 2018;

Il Ministero provvede annualmente alla ripartizione delle risorse del Fondo.

# Le risorse della Legge



**Ma quelle Ministeriali, sono le uniche risorse?  
Sembrirebbe di no!**

L'art. 5 del DM 23/11/16, infatti, afferma:

*2. A ciascuna regione e' attribuita una quota di risorse come da tabella 1, che costituisce parte integrante del presente decreto, calcolata sulla base della quota di popolazione regionale nella fascia d'eta' 18-64 anni, secondo i dati Istat sulla popolazione residente.*

E poco più avanti dice:

6. Le risorse di cui al presente decreto **sono aggiuntive** rispetto alle risorse già destinate alle prestazioni e ai servizi a favore delle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare da parte delle regioni, nonché da parte delle autonomie locali. I finanziamenti per gli interventi e i servizi di cui al comma 4, ove di natura socio-sanitaria, sono finalizzati alla copertura dei costi di rilevanza sociale dell'assistenza e non sono sostitutivi, ma aggiuntivi e complementari, a quelli sanitari.



# Le risorse della Legge

Ma ve ne sono ancora?

“Sembrirebbe” di si!!!!





# Le risorse della Legge

Il DM 23 Novembre 2016, art. 4 comma 4 afferma:

*"Le regioni promuovono altresì interventi volti al riutilizzo di patrimoni per le finalità di cui al presente decreto, resi disponibili dai familiari o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave in loro favore, indipendentemente dai criteri di priorità di cui ai commi 2 e 3".*

# Le risorse della Legge: cosa ha previsto la Regione Sicilia?

Pertanto, a supporto del Programma regionale “Dopo di Noi”, si fa riferimento alla seguente dotazione finanziaria:

Anno	Fondo nazionale	Decreti Interministeriali	Regione Sicilia
2016	90.000.000	23/11/2016	7.740.000
2017	38.300.000	21/06/2017	3.293.800
2018	56.100.000	.....	4.824.600
<b>Totale</b>	<b>184.400.000</b>		<b>15.858.400</b>

E quindi: non ha previsto alcuna misura inerenti le “risorse ulteriori”  
e le risorse finalizzate a promuovere

*“...interventi volti al riutilizzo di patrimoni per  
le finalità di cui al presente decreto, resi disponibili dai familiari  
o da reti associative di familiari di persone con disabilità grave”  
(ex art. 4 comma 4 DM 23/11/16)*



# Conclusione sui Fondi

- Anche in Regione Sicilia avrebbe potuto sfruttarsi lo strumento della CO-PROGETTAZIONE Condivisa.
- Anziché enfatizzare e valorizzare principi di sussidiarietà e di co-progettazione, pare che prenda sempre il sopravvento il sistema assistenziale e centralista, senza alcun tipo di autonomia e capacità progettuale, gestionale e creativa di interventi, strumenti, servizi e risorse.

# Le finalità del fondo

## Che tipo di misure di assistenza erogare a favore dei beneficiari della Legge?

Ebbene, ci si è convinti che le uniche misure siano:

- a) percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine ovvero per la deistituzionalizzazione, di cui all'art. 3, commi 2 e 3;
- b) interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4;
- c) programmi di accrescimento della consapevolezza, di abilitazione e di sviluppo delle competenze per la gestione della vita quotidiana e per il raggiungimento del maggior livello di autonomia possibile, di cui all'art. 3, comma 5, ed, in tale contesto, tirocini finalizzati all'inclusione sociale, all'autonomia delle persone e alla riabilitazione, di cui all'art. 3, comma 6;
- d) interventi di realizzazione di innovative soluzioni alloggiative dalle caratteristiche di cui all'art. 3, comma 4, mediante il possibile pagamento degli oneri di acquisto, di locazione, di ristrutturazione e di messa in opera degli impianti e delle attrezzature necessari per il funzionamento degli alloggi medesimi, anche sostenendo forme di mutuo aiuto tra persone con disabilità;
- e) in via residuale, interventi di permanenza temporanea in una soluzione abitativa extra-familiare, di cui all'art. 3, comma 7.



# Le finalità del fondo

LE MISURE FINANZIABILI SONO SOLO QUELLE?

Quelle richiamate sono solo alcune delle misure possibili.

Il Legislatore prevede che le misure ... rispettino la volontà delle persone con disabilità (ove possibile, o dei suoi legali rappresentanti) e vengano somministrate sulla base della progettazione individualizzata di cui all'art. 14 della L. 328/00.

Tant'è che ai sensi dell'art. 5 del DM 23/11/2016, le misure ivi richiamate "*possono essere finanziate*", senza escludersi che se ne possano prevedere (a livello Regionale e/o personale) anche delle ulteriori e diverse.

# Uno sguardo alla Regione Sardegna

## Allegato B alla Delib. G.R. 52/12 del 22/11/2017

### 2. INTERVENTI E SERVIZI

Sul territorio regionale sono finanziabili nel rispetto dell'art.5, comma 4, del DM del 23.11.2016 gli interventi e servizi previsti alle lettere a), b) e d) .

In particolare relativamente alla lettera a) *Percorsi programmati di accompagnamento per l'uscita dal nucleo familiare di origine, anche mediante soggiorni temporanei al di fuori del contesto familiare, o per la deistituzionalizzazione di cui all'art.3, comma 3, del decreto ministeriale* sono finanziabili le seguenti tipologie di intervento:

- Percorsi di accompagnamento e sostegno ai familiari condotti da operatori qualificati per sostenerli nella fase di accompagnamento per l'uscita del proprio figlio dal nucleo familiare;
- Interventi di distacco temporaneo da casa con previsione di cicli di weekend fuori casa finalizzati all'accrescimento dell'autonomia e all'apprendimento della gestione delle relazioni interpersonali e del management domestico;
- Percorsi di attività diurne abilitative propedeutici alle fasi residenziali e di conoscenza e condivisione finalizzati alla nascita del gruppo casa anche attraverso la costituzione di ambienti di simulazione della vita quotidiana, percorsi di conoscenza degli ambienti, palestre di vita, esperimenti di 2-3 giorni e di esperienze di convivenze temporanee per verificare la compatibilità tra le persone;



## Uno sguardo alla Regione Sardegna Allegato B alla Delib. G.R. 52/12 del 22/11/2017

- Laboratori per l'indipendenza: ~~servizi di sollievo con orientamento alle autonomie~~, per periodi limitati come week end e soggiorni estivi, per sviluppare capacità di autodeterminazione in ambiente domestico e relazionale;
- Training e sviluppo delle autonomie: sostegno e accompagnamento alle famiglie nel percorso di crescita e acquisizione delle autonomie personali e lavorative dei ragazzi, anche attraverso attività di housing sociale per creare le condizioni di transizione naturale dal “durante al dopo di noi”.

# Uno sguardo alla Regione Sardegna

## Allegato B alla Delib. G.R. 52/12 del 22/11/2017

Relativamente alla lettera b) *interventi di supporto alla domiciliarità in soluzioni alloggiative di cui all'art.5 comma 4*, del decreto (gruppi appartamento/cohousing), sono finanziabili le seguenti tipologie di intervento:

- Soluzioni abitative (appartamenti protetti) vicini al contesto relazionale e affettivo per avvicinare la persona con disabilità a una dimensione nuova e parallela a quella della famiglia;
- Soluzioni abitative per la preparazione al “dopo di noi”;
- Messa a sistema di progetti di autonomia già consolidati sul territorio a supporto di esperienze di coabitazione già in atto per disabili adulti privi di rete familiare;
- Promozione di vita indipendente per gruppi di persone secondo modelli domestico-familiari diversi da quelli che regolano le strutture residenziali;
- Supporto a soluzioni abitative in contesti rurali o località periferiche connesse a progetti di agricoltura sociale o accoglienza turistica/ristorazione.

I servizi finanziabili per l'attivazione delle suddette tipologie possono prevedere spese per assistenza socio assistenziale o socio educativa (personale di supporto quali assistenti personali, educatori etc), spese di affitto locali etc.

Le soluzioni alloggiative devono avere capacità ricettiva non superiore a 5 posti letto, requisiti strutturali previsti dalle norme per le case di civile abitazione, rispetto delle misure di sicurezza e di prevenzione rischi, rispetto dei requisiti per l'accessibilità e la mobilità interna, spazi interni tali da riprodurre le condizioni abitative e relazionali della casa familiare.



## Uno sguardo alla Regione Sardegna Allegato B alla Delib. G.R. 52/12 del 22/11/2017

Tutti gli interventi sulle risorse del fondo devono essere aggiuntivi e non sostitutivi dei servizi già esistenti e rispettare le finalità indicate nell'art 19 comma 1 della Convenzione ONU cioè il pieno godimento della persona con disabilità a vivere inclusa nella società con la stessa libertà di scelta e partecipazione delle altre persone.

Gli interventi possono essere effettuati anche su patrimoni non afferenti ad Enti Pubblici, purché vi sia un comodato d'uso o, comunque, un vincolo almeno decennale per l'utilizzo di tali patrimoni per finalità alloggiative per persone con disabilità.

In generale è necessario specificare che a carico delle risorse del Fondo per l'assistenza alle persone con disabilità grave prive del sostegno familiare sono ammissibili solo le spese di rilevanza sociale.



# GLI STANDARDS.....???

## Le Rette???

Quindi:

- 1) Chi chiede o si chiede gli standards con riguardo ai servizi "abitativi" (strutturali, organizzativi, tecnologici e di personale), "ragiona" secondo gli schemi di altri tipi di "servizi e prestazioni" che non sono quelle disciplinate dalla Legge sul "Dopo di Noi".
- 2) Chi chiede o si chiede della quantificazione della retta, ancora una volta "ragiona" secondo.....

# *La Pubblica Amministrazione*

## *Procedura*

### *Erogazione prestazioni e servizi*

### *Monitoraggio*

*“Pazzi e intelligenti sono ugualmente innocui. I mezzi matti e i mezzi saggi, quelli sono i più pericolosi”.*  
(J.W. Goethe)



# I Compiti della Regione Siciliana

- Il Programma Regionale “Dopo di noi”.
- Ricevere (entro 8 Febbraio 2018, prorogato al 12 Marzo 2018) i “Piani Dopo di Noi” dei singoli Distretti Socio-Sanitari;

# Cosa si deve fare sul territorio Siciliano?

Ai fini dell'individuazione dei beneficiari del "Dopo di noi" e la determinazione, per ciascuno di essi, delle tipologie di intervento da attuare e i servizi da garantire, che saranno previsti dal Piano distrettuale "Dopo di noi", devono essere garantite le seguenti condizioni:

- a. Equipe multi professionali** UVM (Unità di Valutazione Multidimensionale) Distrettuali
- b. Valutazione Multidimensionale** Attraverso Valutazione bio-psico-sociale →  
Classificazione ICF determina la maggiore urgenza:
- limitazioni nell'autonomia
  - sostegni familiari
  - condizione abitativa ed ambientale
  - condizioni economiche della persona disabile e della sua famiglia
- c. Progetto personalizzato** Deve contenere:
- specifici sostegni necessari
  - interventi e servizi art. 3
  - budget di progetto
  - case manager
  - metodologie monitoraggio, verifica periodica, eventuale revisione

La valutazione deve compiersi con i metodi scientifici!!!!

# L'iter successivo previsto

Soddisfatta questa condizione il **percorso assistenziale** segue il seguente iter:

- valutazione multidimensionale a cura dell'Unità di Valutazione Multidimensionale (UVM);
- individuazione del *Case manager*;
- redazione del Progetto personalizzato (Piano di assistenza individuale integrato dal budget di progetto);
- gestione, realizzazione, monitoraggio e valutazione del Progetto personalizzato.



# L'Importanza dei "beneficiari" e della valutazione scientifica

Perché è importante individuare bene i "beneficiari" (previsti dalla legge) e gli "effettivi" cittadini beneficiari secondo una corretta valutazione scientifica?

# Articolo 6 comma 4 del Decreto Poletti

*“Al fine di verificare l’efficace gestione delle risorse di cui all’art. 5, nonché la destinazione delle stesse al perseguimento delle finalità di cui all’art. 3, **le Regioni comunicano al Ministero** del lavoro e della Politiche Sociali, nelle forme e nei modi previamente concordati, **tutti i dati necessari al monitoraggio dei flussi finanziari** e, nello specifico, i trasferimenti effettuati e gli interventi finanziati con le risorse del Fondo, **con particolare riferimento al numero di beneficiari per singola tipologia di intervento e alle caratteristiche delle soluzioni alloggiative finanziate.** (...).”*



# Articolo 6 comma 5 del Decreto Poletti

*“Le informazioni sulla presa in carico e gli interventi attivati ai sensi del presente decreto, anche al fine di migliorarne la programmazione, il monitoraggio e la rendicontazione, sono messe a disposizione del Casellario dell’assistenza.... (...)*

*Le informazioni trasmesse da tutti gli enti erogatori degli interventi, sono utilizzate ai fini della validazione del numero complessivo di persone con disabilità grave prive del sostegno familiare assistite dagli interventi del Fondo.*

# Conclusioni

- Il panorama di beneficiari (previsti dalla legge) si sono già ridotti alla luce del decreto Regionale siciliano.
- Gli “effettivi cittadini beneficiari”, sarebbe bene che venissero individuati sulla base di una “valutazione scientifica che si fondi su strumenti di “evidence based”, su strumenti di valutazione e di validazione scientifica, in modo che la valutazione possa essere quanto più inconfutabile possibile ed appropriata rispetto alle effettive esigenze dei consociati ed all’appropriatezza dei dati da inviare al Ministero (rilevanti anche ai fini delle successive annualità).



# Scusate! Non ho finito

Ma siamo sicuri che in Italia non vi siano mai state prima norme giuridiche sul Dopo di Noi???

b) servizi residenziali di tipo familiare, consistenti in comunità alloggio e case - famiglia, dotati di personale in possesso di idonea specializzazione, finalizzati a creare connivenze fra portatori di handicap privi, anche temporaneamente, di idonea sistemazione familiare naturale e/ o affidataria e di un ambiente di vita adeguato;

Legge Regione Siciliana  
18 Aprile 1981 N° 68



# Articolo 4 della Legge 18 Aprile 1981 N° 68

## ARTICOLO 4

Competenza della Regione

Per l'attuazione delle finalità di cui al precedente articolo il Governo regionale, contestualmente al piano sanitario regionale triennale, presenta all'Assemblea regionale il piano triennale degli interventi in favore dei soggetti portatori di handicap, predisposto dallo Assessore regionale per la sanità, sulla scorta delle proposte degli Assessori regionali per gli enti locali, per il lavoro e la previdenza sociale, per i beni culturali e ambientali e per la pubblica istruzione, nonché delle eventuali indicazioni dei comuni singoli o associati.

Il piano regionale per i soggetti portatori di handicap deve prevedere:

8) la deistituzionalizzazione quale obiettivo primario e i tempi e le modalità per attuarla;



Ed a chi oggi si affanna con nuove discipline (assegni di cura) e parole inglesi (caregiver).....

..... mi permetto di ricordare che l'articolo 2 comma 3 della Legge 18 Aprile 1981 N° 68 prevede:

I comuni provvedono, altresì , al sostegno economico sociale ed all' aiuto domestico alle famiglie per favorire la permanenza nell' ambito familiare naturale e/ o affidatario dei portatori di handicap << gravi >> che richiedono sorveglianza continua e cure particolari e specialistiche prescritte dalle équipes pluridisciplinari.



Domanda:

Ce la faremo?

Ai posteri l'ardua sentenza.

Adesso ho finito veramente!  
Grazie!



La presente relazione è stata realizzata da:

Avv. Francesco Marcellino  
Via Monfalcone N° 17 - Catania  
095/2162920 – 347/6683343

[segreteria@studiolegalemarcellino.it](mailto:segreteria@studiolegalemarcellino.it)